

C O M U N E            D I            R O T Z O

=====

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI  
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE  
DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE  
ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

( art. 12 della legge 7 agosto 1990 n° 241 )

approvato con deliberazione del C. C. n° *M* del 14-4-1992

## CAPO I - NORME GENERALI

### ART. 1 - FINALITA'

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati da parte del Comune sono disciplinate dal presente regolamento.

La concessione dei benefici di cui al comma 1, ha per obiettivo la rimozione degli ostacoli che limitano di fatto l'uguaglianza dei cittadini, nonché il sostegno di tutte le attività finalizzate alla promozione umana in ogni sua espressione.

### ART. 2 - LE VARIE PROVVIDENZE

Le sovvenzioni ad enti, i contributi per lo svolgimento di attività o sussidi a favore di persone fisiche consistono nella corresponsione di somme di denaro.

Altri vantaggi economici possono essere concessi attraverso:

- a) la prestazione di servizi con mezzi e/o personale comunale;
- b) la concessione di beni in uso, in comodato o con altro tipo di contratto;
- c) altre forme riconducibili a quelle precedenti.

Gli interventi previsti dalle lettere a) b) c) del comma 2 possono essere effettuati a titolo gratuito oppure con recupero parziale della spesa o del corrispettivo.

### ART. 3 - DESTINATARI

Sono destinatari delle provvidenze previste dall'articolo 1 :

- a) le persone fisiche;
- b) gli enti privati, siano o non persone giuridiche, che operano senza scopo di lucro;
- c) gli enti pubblici ed a rilevanza pubblica, ivi compresi gli enti pubblici associativi, quali le organizzazioni sindacali, gli enti ecclesiastici, i patronati.

### ART. 4 - MISURA DELLE PROVVIDENZE

Le provvidenze sono determinate, per ciò che concerne i destinatari di cui ai punti b) e c) dell'art. 3, in rapporto al rilievo di interesse generale dell'attività beneficiata al numero di persone coinvolte ed interessate, nonché alla possibilità finanziaria dei richiedenti.

Per quanto riguarda invece le persone, fisiche, le provvidenze sono determinate in base alla necessità, alle condizioni ed alle possibilità economiche dei destinatari e degli obbligati di cui all'art. 433 e successivi del Codice Civile.

ART. 5 - AMMISSIONE AI SERVIZI SOCIALI

Il Comune con i servizi di assistenza nell'ambito e nel rispetto della L. R. 15 dicembre 1982, n. 55, intende garantire alla popolazione condizioni di vita civile e dignitosa, che permettano di superare l'emarginazione causata dalle insufficienti possibilità economiche e psico-fisiche.

Per l'ammissione dei servizi di assistenza sociale è necessario che:

- a) il richiedente sia residente nel Comune;
- b) i componenti del nucleo familiare non siano proprietari di beni immobili e automezzi che non siano strettamente necessari;
- c) non vi siano obbligati agli alimenti in grado di provvedere.

Il proprietario di beni immobili, il cui reddito di qualsiasi tipo sia inferiore al minimo vitale determinato ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, può essere ammesso ai servizi sociali solo se con atto scritto, da registrare a sue spese, si impegna a rimborsare al Comune la somma richiesta, fornendo nell'atto le opportune garanzie reali.

ART. 6 - REDDITO MINIMO VITALE

Il reddito minimo vitale è quello ritenuto necessario per la soddisfazione minima dei bisogni fondamentali della alimentazione, dell'abbigliamento, dell'igiene e del benessere psico-fisico della persona ed è calcolato su una quota base mensile pari alla pensione minima per i lavoratori erogata dall'I.N.P.S.

Il reddito minimo vitale della persona sola è pari al 100% della quota base.

Il minimo vitale del nucleo familiare si calcola sommando:

- a) per il capo famiglia il 100% della quota base;
- b) per il secondo componente il 70% della quota base;
- c) per ciascun degli altri familiari il 20% della quota base.

Il canone di locazione va aggiunto nel suo reale ammontare e comunque fino a concorrenza del 50% della quota base.

La composizione del nucleo familiare viene rilevata d'ufficio.

ART. 7 - REDDITO REALE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il reddito familiare è determinato dalla somma dei redditi di qualsiasi tipo, compresi gli alimenti, percepiti mensilmente dai vari componenti del nucleo familiare.

Nel caso in cui il reddito non sia documentato si può procedere ad accertamenti e deduzioni.



ART. 8 MISURA E DURATA DEI SUSSIDI ECONOMICI DI BASE

L'ammontare del sussidio di base mensile è determinato dalla differenza tra il minimo vitale, calcolato ai sensi dell'articolo 6, ed il reddito reale del nucleo familiare.

La durata del sussidio viene fissata per un periodo non superiore ad un anno per volta.

ART. 9 - SERVIZIO DOMICILIARE

Il servizio domiciliare svolto dal Comune ha lo scopo di favorire la permanenza nella propria abitazione delle persone che abbiano perduto, in parte o interamente, l'autosufficienza e che presentino rischi di emarginazione e di evitarne l'istituzionalizzazione.

Il servizio è rivolto alle persone le cui esigenze non siano o non possano essere soddisfatte da parenti o da volontari, nè da prestazioni di terzi a pagamento anche con il concorso del Comune.

Il servizio domiciliare può fornire le seguenti prestazioni:

- a) pulizia e igiene della persona;
- b) aiuto domestico;
- c) servizio mensa;
- d) servizio di lavanderia a domicilio ;
- e) servizio di trasporto e accompagnamento;
- f) visite domiciliari di socializzazione ;
- g) disbrigo di pratiche e piccole commissioni;
- h) svolgimento di altre minute attività fuori e nella abitazione dell'assistito nella vita di relazione .

Il servizio è gratuito se il bisognoso ha un reddito inferiore al minimo vitale e sussistono le condizioni previste dall'art. 5, comma 2.

Previa relazione dell'Ufficio servizi sociali possono essere ammesse al servizio di assistenza domiciliare, a pagamento , le persone che versino in una condizione di particolare gravità psico-sociale e che abbiano un reddito superiore al minimo vitale oppure beni immobiliari o automezzi.

La partecipazione alla spesa avviene come dal seguente prospetto:

| <u>REDDITO UTENTE ( DEDOTTE SPESE LOCAZIONE)</u> | <u>ROGAZIONE SERVIZIO</u>                                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Fino ad una volta del minimo INPS                | gratuito                                                                               |
| da 1 a 3 volte minimo INPS                       | con contributo commisurato al reddito stabilito di anno in anno dalla Giunta Comunale. |
| oltre 3 volte minimo INPS.                       | a Totale Pagamento.                                                                    |

Nella valutazione globale dello stato di bisogno dell'utente sarà tenuto debito conto della possibile disponibilità anche economica, dei tenuti agli alimenti.



Il reddito mensile dell'assistito che partecipa alla spesa del servizio non può comunque scendere sotto la soglia del minimo vitale.

Il costo del servizio di assistenza domiciliare è fissato annualmente dalla Giunta Comunale.

L'ammissione alle prestazioni del servizio domiciliare è stabilita dalla Giunta Comunale per una durata non superiore ad un anno per volta, tenendo conto:

- a) delle richieste dell'utente,
- b) delle sue condizioni e dei suoi bisogni
- c) della disponibilità operativa del servizio.

L'ammissione al servizio con partecipazione alla spesa può essere revocata, con preavviso di almeno sessanta giorni, qualora si riduca la disponibilità operativa del servizio oppure sopraggiungano richieste di non abbienti o di casi più gravi non altrimenti risolvibili.

#### ART. 10 - SERVIZIO MANTENIMENTO INABILI IN ISTITUTO

Il servizio mantenimento inabili offre alle persone che non riescono a vivere autonomamente nel proprio ambiente la possibilità di essere ricoverate in istituto, pur non avendo mezzi finanziari sufficienti per pagare la retta richiesta.

Il Comune si impegna a pagare la retta nella misura non assunta da altri Enti o Istituzioni, qualora non ci siano altri soggetti obbligati ad intervenire.

Il ricoverato concorre al pagamento della retta con il suo reddito anche derivante da pensione, salvo la quota per le piccole spese personali fissate annualmente dalla Giunta Comunale in conformità quanto stabilito dalla Regione.

Il servizio viene erogato finché dura il ricovero.

#### ART. 11 - SERVIZIO SOGGIORNI - VACANZA

Il servizio ha lo scopo di consentire ad anziani, autosufficienti, di usufruire di periodi soggiorno climatico (montagna - mare laghi, ecc.) durante il periodo - estate - autunno.

Il servizio suddetto può essere rivolto anche a favore di minori, quale momento integrativo del processo educativo. Di norma detto servizio verrà attuato nel quadro di una politica unitaria e interdisciplinare delle attività; coinvolgendo gli organismi delle scuole, sportivi e culturali.

I servizi per le vacanze di anziani e minori è teso a realizzare e consolidare processi di socializzazione, di riabilitazione fisica e psichica e a creare occasione di svago.

Ogni anno l'iniziativa dovrà essere convenientemente pubblicizzata mediante avvisi pubblici, nei quali dovranno essere chiaramente indicate le condizioni e i requisiti necessari per poter usufruire del servizio.

L'Amministrazione Comunale fissa annualmente la quota di partecipazione, ad ogni soggiorno, rapportata alle effettive spese sopportate.

Qualora non fosse possibile accogliere tutte le domande, potrà essere fatta una graduatoria, con privilegio per le persone con il reddito più basso, senza figli, e a parità di condizioni, nell'ultima fascia, per quelle che non hanno mai, partecipato alle vacanze.



Il Comune può disporre annualmente la elergizione di contributi o l'acquisto diretto di beni in favore delle Scuole Elementari e Mater-  
na sulla base di programmi di attività o necessità particolari presen-  
tati di regola entro il 31 Ottobre; tali contributi non possono com-  
plessivamente superare il 20% per cento delle spese per l'acquisto di  
beni e servizi sostenute dal Comune per il funzionamento delle stesse  
scuole durante l'anno precedente.

Ai comitati genitori delle scuole elementari e delle scuole medie  
che svolgono attività a favore degli alunni, concordate con il Comu-  
ne è attribuito un contributo fino ad un massimo del disavanzo annua-  
le del loro bilancio, comunque non superiore alla metà dei contributi  
concessi alle scuole .

#### CAPO IV - GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

#### ART. 13 - UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Il Comune concede l'utilizzazione dei propri impianti sportivi al-  
le associazioni, società e gruppi, fissandone l'eventuale contribuzione  
a suo favore .

La concessione degli impianti a favore delle associazioni sportive  
non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni nazionali o agli  
enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti,  
può essere gratuita.

L'importo delle migliorie, delle addizioni, dei lavori di straordi-  
naria manutenzione agli impianti sportivi, effettuati dalle società ed  
autorizzati dal Comune è decurtato dalla contribuzione nella misura  
quantificata dall'Ufficio Tecnico.

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di poter utilizzare gli  
impianti per le proprie attività eventualmente programmate.

Alcuni particolari impianti possono essere dati in uso con conven-  
zione in cui siano stabiliti:

- a) la durata;
- b) la gratuità o l'onerosità a carico del concedente o del concessionario;
- c) l'onere o meno delle spese di gestione dell'impianto;
- e) la responsabilità dei danni a cose e persone;
- f) il divieto di subconcessione;
- g) i casi di revoca;
- h) ogni altro obbligo a carico del concessionario.

ART. 14 - CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI

Il Comune, ai sensi del D.L. Lg. 1 Settembre 1918; n° 1446 convertito nella Legge 17 Aprile 1925 n° 473, contribuisce alla manutenzione straordinaria, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito con una somma non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta congrua dell'Ufficio Tecnico.

I lavori, con le prescrizioni ed aggiunte eventualmente apposte sul preventivo, sono eseguiti a cura dei privati frontisti.

Il contributo viene erogato dopo l'acquisizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori previsti che devono, comunque, essere indifferibili.

CAPO VI - ALTRE PROVVIDENZE

ART. 15 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Il Comune, in aggiunta alle associazioni nazionali, può aderire ad altre associazioni di enti locali.

I contributi associativi, ordinari e straordinari, deliberati dagli organi statutari, sono corrisposti annualmente entro l'esercizio cui si riferiscono.

Entro il 31 Ottobre di ogni anno o comunque nel termine previsto dallo statuto, il Comune può recedere dall'associazione restando escluso dall'obbligo del contributo dell'anno successivo.

ART. 16 - CONTRIBUTI PER CELEBRAZIONI

Il Comune può concorrere alle spese per l'organizzazione di celebrazioni, anniversari e manifestazioni patriottiche, pur se si svolgono fuori del territorio comunale; può erogare contributi straordinari per il recupero, la costruzione o la ricostruzione di manufatti che rivestano grande importanza storica e che abbiano attinenza con le vicende della comunità locale, anche se posti fuori dal territorio.

I contributi di cui al comma 1 non possono superare annualmente la misura del 10 per mille delle spese correnti previste dal bilancio.

ART. 17 - PROVVIDENZE PER LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI

Il Comune può sostenere gli enti, le associazioni, i comitati, i gruppi, le cooperative, che operano senza scopo di lucro nel territorio comunale nel campo culturale, ricreativo, sportivo, sociale, socio-sanitario, turistico e della promozione delle attività economiche, e può disporre la erogazione di provvidenze in loro favore.

Le sovvenzioni annuali costituiscono riconoscimento dell'attività svolta e sono determinate di norma nella misura massima del disavanzo dell'associazione, comitato, gruppo, cooperativa, risultante dal consuntivo dell'anno precedente.



Al fine di mantenere l'associazionismo e rafforzare i vincoli di solidarietà dei gruppi, il Comune può aumentare la misura della sovvenzione annuale ad alcuni raggruppamenti locali particolarmente deboli finanziariamente e che svolgono attività non limitata ai propri associati e coprirne i disavanzi fino al 20% per cento delle spese complessive sopportate dai gruppi.

Il Comune può anche erogare benefici ad enti, associazioni, gruppi, cooperative a carattere nazionale, provinciale o comprensoriale, operanti nel campo socio-sanitario.

I fondi di bilancio per i benefici di cui ai commi 2, 3 e 4 non possono superare annualmente il 5 per mille delle spese correnti.

Il Comune può dare in comodato, concedere in uso o mettere comunque a disposizione gratuita immobili o locali di sua proprietà per le sedi degli enti, delle associazioni, dei gruppi e delle cooperative ed assumere le relative spese di illuminazione e riscaldamento a carico del proprio bilancio; una convenzione fissa la durata dell'uso e stabilisce le modalità di controllo sulla autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene.

A favore delle associazioni e dei gruppi il Sindaco può mettere a disposizione gratuita per periodi limitati strutture comunali, aree, beni ed anche il personale occorrente, quando l'attività da svolgere sia a rilievo sociale o di pubblico interesse, o allorché non siano erogate sovvenzioni finanziarie.

#### ART. 18 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPECIFICHE

Il Comune patrocina le manifestazioni artistiche, culturali, ricreative, sportive e turistiche, le fiere e le mostre, ed eroga agli enti, istituzioni, comitati, associazioni e privati organizzatori contributi che possono anche coprire ogni spesa prevista, a seconda dell'importanza, dei destinatari e del rilievo tradizionale dell'iniziativa, fino ad un massimo del 5 per mille delle spese correnti del bilancio.

L'Amministrazione Comunale può contribuire alle varie iniziative preferibilmente a carattere sovracomunale di riconosciuta tradizione, a quelle culturali ed artistiche e a quelle sportive.

#### ART. 19 - CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELLA ATTIVITA' TURISTICA

Il Comune può sostenere ogni iniziativa per lo sviluppo della attività turistica e può concorrere, alle spese di funzionamento di istituzioni turistiche presenti nel territorio; il contributo non può superare 10 per mille delle spese correnti del bilancio.

#### ART. 20 - VANTAGGI ECONOMICI DA SPESE DI RAPPRESENTANZA

Per mantenere e rafforzare il proprio prestigio, il Comune assume spese per l'acquisto di beni e servizi, volti a creare a terzi vantaggi economici di modesta entità quali:

a) omaggi, pranzi, servizi di trasporto con propri automezzi per ospiti di chiara fama o rappresentanti di enti o uffici pubblici;



- b) servizi di ristoro, in occasione di particolari avvenimenti o ricorrenze ;
- c) premi ( coppe, medaglie, libri ) per manifestazioni sportive o altri speciali avvenimenti, o per il riconoscimento di meriti derivanti da un servizio comunque svolto nella comunità ;
- d) ogni altra piccola utilità.

Le spese annue di rappresentanza non possono essere superiori al 2 per mille delle spese correnti complessive previste in bilancio.

## ART. 21 - INDENNIZZI AI COLTIVATORI DIRETTI PER LA PERDITA DI CAPI DI BESTIAME

Ai coltivatori diretti che subiscono la perdita di un capo è concesso un indennizzo nei seguenti casi e nelle seguenti misure:

- a) £. 100.000 per ogni capo abbattuto forzatamente dichiarato dall' U.L.LL. non atto al consumo e sepolto;
- b) £. 70.000 per ogni capo abbattuto forzatamente e venduto come carne a bassa macelleria;
- c) £. 50.000 per ogni capo nato morto a seguito di aborto dal 7° mese o nato morto, nonchè per vitelli morti in età non superiore a sei mesi, previa presentazione di constatazione di morte da parte del competente Servizio Veterinario dell'U.L.S.S.

Le suddette misure sono periodicamente adeguate dalla Giunta Comunale.

### CAPO VII - MODALITA' =====

## ART. 22 - PREMESSA

I benefici previsti dall'art. 1 sono erogati su istanza degli interessati o su iniziativa del Comune, anche a favore di enti pubblici per attività riconducibili alle materie contemplate dal presente regolamento .

## ART. 23 - DOCUMENTAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI

Per ottenere le provvidenze di assistenza sociale occorre presentare la seguente documentazione :

- a) domanda sottoscritta dall'interessato, conforme al modello predisposto dal Comune;
- b) ultima dichiarazione dei redditi dei componenti del nucleo familiare;
- c) ultime buste paga;
- d) libretti di pensione anche estere;
- e) ricevute di pagamento del canone di locazione;
- f) cartelli rosa dei disoccupati.

Il Comune può di volta in volta chiedere altri documenti che ritenga necessari.

La documentazione prodotta può **essere** integrata da accertamenti effettuati dall'ufficio servizi sociali e dal comando vigili urbani.

Gli accertamenti possono riguardare:

- a) ricerche catastali sulle proprietà dei componenti del nucleo familiare del richiedente ;
- b) ricerche presso enti e uffici pubblici (INPS, Prefettura, U.L.S.S.);
- c) accertamenti presso l'abitazione per la valutazione del tenore di vita della famiglia del richiedente.

All'acquisizione dei documenti relativi alla situazione familiare provvede d'ufficio il responsabile dell'ufficio servizi sociali.

#### ART. 24 - DOCUMENTAZIONE PER GLI ALTRI BENEFICI

Chi è interessato ad ottenere i benefici previsti dal presente regolamento, diversi da quelli di cui all'articolo 24, deve presentare al Comune istanza che contenga tutti gli elementi utili all'istruttoria, desumibili dalle norme di ciascun settore di intervento.

Il sottoscrittore che agisca in nome di un Ente, associazione o gruppo, deve indicare l'incarico rivestito, assumersi tutta la responsabilità del caso ed impegnarsi a comunicare ogni variazione nella rappresentanza dell'ente.

La domanda va corredata del bilancio di previsione, del consultivo, del programma, del progetto, del preventivo di spesa o di altro documento giustificativo che definisca gli aspetti peculiari ed economici dell'istanza.

Gli enti, le associazioni, i gruppi, i comitati, le cooperative, presentano, ove non sia già stata acquisita dal Comune, la documentazione relativa alla loro legittimazione (statuti, regolamenti, affiliazioni).

Le domande vanno presentate di norma entro il 30 maggio di ogni anno.

#### ART. 25 - ISTRUTTORIA

L'istruttoria viene eseguita dall'Ufficio competente per il settore d'intervento, che predispone la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale.

Dalla proposta di deliberazione deve risultare espressamente che sono stati osservati i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento.

L'esito della domanda viene comunicato al richiedente entro quaranta giorni dal suo ricevimento o nel diverso termine stabilito dall'apposito regolamento per le procedure amministrative di cui alla Legge 7 agosto 1990 n° 241.

#### ART. 26 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo del Comune, ove sia legato a specifiche manifestazioni o iniziative, dovrà essere concretamente erogato dopo la presentazione del consultivo.

Il contributo sarà decurtato in misura proporzionale, qualora l'importo di consultivo risulti inferiore alle spese preventivamente ammesse.

In caso di situazioni di particolare necessità, debitamente comprovata, la Giunta Comunale ha facoltà di erogare acconti fino ad un massimo del 50% dell'importo inizialmente stabilito.

La mancata presentazione della documentazione necessaria alla completezza dell'istanza ne comporta l'inammissibilità.

Se la documentazione costituisce invece presupposto all'erogazio-



ne concreta del beneficio, la sua mancata o parziale esibizione determina, dopo espresso diffida, la revoca del contributo concesso.

L'erogazione delle provvidenze, salvo quelle a persone fisiche è subordinata in ogni caso alla presentazione della dichiarazione di loro assoggettabilità o meno alla ritenuta d'acconto; tale circostanza deve risultare esplicitamente dalla deliberazione di concessione.

## CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### ART.27 - NORME FINALI

Qualsiasi forma di intervento economico da parte del Comune per ragioni di solidarietà sociale, di sostegno, di incentivo, non espressamente prevista dal presente regolamento, deve essere ricondotta allo stesso, anche per interpretazione estensiva o per analogia, oppure deve essere disciplinata da un provvedimento a carattere generale.

Le agevolazioni a favore degli utenti dei servizi pubblici, ivi compresi quelli a domanda individuale, sono regolate dai relativi provvedimenti tariffari, la contribuzione deve rispettare in qualsiasi modo i vincoli legislativi o regolamentari previsti per tali servizi.

Ottenere agevolazioni, esenzioni, riduzioni tributarie e tariffarie nei limiti riconosciuti dalla legge o dai regolamenti è un diritto.

Non sussiste alcun diritto ad ottenere le sovvenzioni, i sussidi, gli ausili finanziari, i contributi e i vantaggi di qualunque genere previsti dal presente regolamento.

L'ammontare delle provvidenze, a prescindere dalle misure determinate dal presente regolamento, è comunque subordinato alla disponibilità dei rispettivi fondi di bilancio.

### ART. 28 - SOSTITUZIONE DI ATTI E REGOLAMENTI

Il presente regolamento sostituisce i regolamenti comunali vigenti o altri atti che comunque disciplinino i benefici dall'articolo 1.

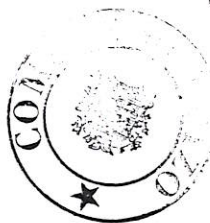
### ART. 29 - PUBBLICITA'

Al fine di consentire un'adeguata pubblicazione del presente regolamento, il regolamento medesimo, dopo il riscontro di esecutività da parte del CO.RE.CO., verrà ripubblicato per altri 15 giorni all'Albo Pretorio ed in altri spazi pubblici.

Dopodichè entrerà in vigore.

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del  
Consiglio Comunale n° 11 del 14 APRILE 1992

ROTZO , lì 30/04/92



IL SEGRETARIO COMUNALE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Accademia Don. Antonello)

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal 30 APRILE  
al 15 MAGGIO 1992

ROTZO , lì 18/05/92



IL SEGRETARIO COMUNALE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Accademia Don. Antonello)

Inviato alla Sezione di Controllo il 04/05/92

Ricevuto dalla Sezione di Controllo il 05/05/92 n° 4227

Ordinanza interlocutoria n° 4227/1 del 15/05/92

Controdeduzioni del Comune delibera n° 28 del 15/07/1992

Ricevuto dalla SEZIONE DI CONTROLLO il 31/07/92 n° 8096

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal 17/07 al 01/08/92

Divenuto esecutivo il 20/08/92

ROTZO , lì 21/08/92



IL SEGRETARIO COMUNALE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Accademia Don. Antonello)

Si attesta che il presente regolamento è stato ripubblicato, dopo  
l'esame da parte del Comitato di Controllo, per la durata di 15  
giorni consecutivi dal 21/08/92 al 05/09/92

ROTZO lì 08/09/92



IL SEGRETARIO COMUNALE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Accademia Don. Antonello)